



Città di Cirié

**Regolamento per la concessione della Sede per le Associazioni iscritte all'Albo delle Forme associative del Comune di Cirié, nella sezione 'attività socio-assistenziali, umanitarie, di impegno civile, di tutela e promozione dei diritti umani'**

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale**

**n. 41 in data 3 luglio 2012**

## **Art. 1**

### *Principi statutari*

1. Ai sensi degli artt. 79-80-81-82-83 dello Statuto Comunale, l'Amministrazione Comunale regola i principi generali sugli organismi di partecipazione, ne incentiva l'attività e ne regola la stessa mediante l'istituzione dell'Albo delle forme associative.
2. Le associazioni svolgono una funzione sociale, culturale, ricreativa e solidaristica importante per la società stessa e vitale per l'Ente Locale. Pertanto il sostegno delle libere forme associative rappresenta un fondamentale compito dell'Amministrazione Comunale, poiché esse rappresentano un vasto tessuto sociale che vede coinvolti numerosi cittadini.
3. Inoltre la sempre maggiore richiesta da parte delle associazioni della città di spazi ove organizzare le proprie attività rende necessario una più attenta regolamentazione dell'assegnazione degli immobili comunali.

## **Art. 2**

### *Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina la concessione delle sedi alle associazioni e l'utilizzo di locali comunali a favore delle Associazioni.
2. I beneficiari dei locali devono essere organismi associativi senza scopo di lucro aventi sede ed operanti nel Comune di Cirié, perseguire fini di rilevante interesse a livello regionale, provinciale e Comunale.
3. I locali sono concessi alle associazioni come spazio per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionalmente previste dagli statuti delle associazioni.
4. Potranno anche essere individuati "spazi comuni" dove più associazioni condividono locali per l'espletamento delle loro attività.
5. Le associazioni che ottengono in concessione d'uso o in locazione beni immobili comunali non godranno di norma di contributi comunali in quanto la concessione stessa dello spazio dovrà essere considerata come elargizione di contributo di importo pari alla differenza tra il valore corrente di mercato ed il canone di concessione o locazione applicato per il godimento dell'immobile.

## **Art. 3**

### *Disponibilità di locali*

1. Ai fini di quanto previsto nello statuto riportato all'art. 1, il Comune di CIRIE' mette a disposizione i seguenti locali: palazzina a due piani sita in Corso Nazioni Unite n. 32, meglio identificata nella planimetria allegata al presente Regolamento quale parte integrante e sostanziale dello stesso – allegato A).
2. Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale fissare tariffe di utilizzazione dei locali.

## **Art. 4**

### *Obbligo di custodia e conservazione dei beni mobili in dotazione*

1. I Presidenti o rappresentanti delle associazioni, comitati, enti ed altri soggetti assegnatari dei locali destinati a sede permanente sono nominati consegnatari dei beni mobili in dotazione ed inventariati e rispondono della custodia e del buon funzionamento degli stessi con obbligo di riferire ogni notizia in merito e di comunicare entro il gennaio di ogni anno al Responsabile dei Servizi Culturali ogni evento che comporti modifiche all'Inventario dei Beni Comunali fornendo ogni idonea motivazione al riguardo con ogni indicazione utile al fine di individuare responsabilità in caso di danno patrimoniale.

## **Art. 5**

### *Responsabilità*

1. I terzi assegnatari o utilizzatori di locali, edifici e attrezzature comunali assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare a persone o cose, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

## **Art. 6**

### *Modalità di utilizzo*

1. I locali sono consegnati dal Comune già dotati del necessario mobilio inventariato in normale efficienza.
2. All'atto della consegna verrà firmato in contraddittorio fra il responsabile del Comune ed il responsabile dell'associazione assegnataria un inventario dello stato dei locali e dei beni in dotazione, con annotazione del numero di inventario generale del Comune. In caso di assegnazioni di sedi plurime ognuno risponderà in via esclusiva di quanto assegnato direttamente e in via solidale di quanto assegnato in comune.
3. Nei predetti locali l'utilizzatore può svolgere ogni tipo di attività ordinaria o straordinaria prevista dal proprio statuto depositato presso il Comune.
4. Eventuali lavori o modifiche interessanti le murature interne o l'impiantistica devono essere preventivamente concordati con il funzionario comunale responsabile del servizio di merito, e, se contrattualmente previsto, con il proprietario dell'immobile in caso di locali in affitto.
5. Il Comune di CIRIE' è coperto da polizza di assicurazione per ogni responsabilità che possa essere allo stesso imputata in quanto proprietario o avente comune la disponibilità degli immobili assegnati. Ogni altra responsabilità per l'uso improprio dei beni immobili e mobili e per l'attività svolta dagli assegnatari è imputabile esclusivamente a loro, con riferimento al principio generale di responsabilità di cui al precedente

## **Art. 7**

### *Costi di manutenzione ordinaria, riscaldamento e pulizia.*

1. Di norma gli assegnatari devono provvedere a proprie cure e spese alla piccola manutenzione ordinaria come definita dall'art. 1609 del codice civile e alla pulizia dei locali assegnati.

2. Il Comune provvede alla manutenzione straordinaria fatto salvo quanto spetta, in caso di locazione, al locatore in conformità al contratto.
3. Nel caso di assegnazioni di unità immobiliari autonome ad unica associazione questa di norma è tenuta a intestare a proprio nome la titolarità delle utenze delle forniture a rete, con impegno da parte del comune di tenere conto di tale circostanza in sede di erogazione dei contributi ordinari.
4. Di norma le Associazioni beneficiarie di spazi assumono a proprio carico il servizio di pulizia delle parti comuni e dei servizi igienici, e alla pulizia ordinaria dei locali loro assegnati.
5. La Giunta comunale può chiedere il concorso spese o un canone di locazione a quelle associazioni che dispongono di entrate proprie ordinarie superiori alle spese correnti.

## **Art. 8**

### *Revoca*

1. La concessione dei locali potrà essere revocata, in qualsiasi momento, dal sindaco, previo preavviso di almeno due mesi, in caso di necessità di pubblico interesse o nel caso, ad insindacabile giudizio del Sindaco, siano venuti meno gli scopi di pubblico interesse per cui erano stati dati.

## **Art. 9**

### *Controlli*

1. Il Comune possiede le chiavi degli edifici e dei locali di cui al presente regolamento. I responsabili del Comune possono entrare in ogni momento per controllare lo stato e il buon uso degli stessi e degli arredi in dotazione per le finalità per le quali sono stati concessi.
2. Gli atti e la documentazione di proprietà degli assegnatari devono essere custoditi sotto chiave nei mobili ed arredi in dotazione, per garantire la riservatezza di eventuali dati personali legittimamente in loro possesso.

## **Art. 10**

### *Cessazione d'uso*

1. Alla cessazione d'uso i locali e l'arredamento inventariati saranno riconsegnati al Comune.
2. Il concessionario sarà ritenuto civilmente responsabile per ogni danneggiamento di cose o di impianti.